



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 1007 del 23 ottobre 2019

relativa a una richiesta di parere da parte del RPCT del Comune di Cesena in merito all'applicazione dell'esimente di cui all'art.7, comma 3 del d.lgs. n.39/2013 nei confronti di un assessore del Comune.

Riferimenti normativi: d.lgs. 39/2013, art. 7, comma 3

Parole-chiave: “esimente”, “inconferibilità”, “stessa amministrazione”

Massima

L'esimente di cui all'art. 7 co. 3 d.lgs. 39/2013 si applica solo a coloro che, una volta esaurito il mandato politico, ritornino all'interno dei ruoli della stessa amministrazione, dello stesso ente pubblico o dello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico, presso cui erano incardinati prima dello svolgimento dell'incarico politico. L'esimente non si applica nel caso in cui, concluso il mandato politico, il dipendente transiti nei ruoli di un ente diverso da quello di origine.

Fascicolo UVIF n. 3744/2019

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 23 ottobre 2019;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi nonché esprimere pareri su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati;

visto l'art. 2, co. 1 del “Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso”



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

secondo cui l'Autorità svolge attività consultiva, con riferimento a fattispecie concrete, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei suoi decreti attuativi e, in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e attuative del Codice, fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1;

vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF).

Fatto

Con nota acquisita al prot. generale Anac n. 50317 del 21 giugno 2019, perveniva a questa Autorità una richiesta di parere da parte del Segretario Generale nonché RPCT del Comune di Cesena (FC) in ordine all'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 7 comma 3 d.lgs. 39/2013 nei confronti di un dipendente dell'Unione "Valle Savio", Unione di comuni della provincia di Forlì Cesena, a cui appartiene anche il Comune di Cesena.

In particolare nella nota di specifica quanto segue.

In data 14 giugno 2019 il Sindaco di Cesena, a seguito delle elezioni amministrative, ha provveduto alla nomina della Giunta, individuando quale Assessore un dipendente dell'Unione Valle Savio attualmente in aspettativa da tale ente, in quanto assunto da un'altra Unione di Comuni "Unione Forlivese", con contratto dirigenziale ex art. 110, co. 1 TUEL per la posizione di Dirigente del Servizio Associato Informatica, a decorrere dal 01.01.2016 e con scadenza il 31/12/2018, contratto prorogato con atti successivi fino al 30/11/2019. Lo stesso ente poi ha previsto un comando al 20% presso il Comune di Forlì, ente membro dell'Unione Forlivese, per la posizione di Dirigente dell'Unità Statistica del Comune.

Ritenendo integrata la situazione di incompatibilità di cui all'art. 12 co. 4 lett. b) Dl.gs. 39/2013, lo stesso soggetto interessato si è riservato di effettuare la conseguente scelta tra gli incarichi amministrativi e la carica politica entro il termine di 15 giorni secondo il disposto dell'art. 1, co. 2 lett. h) d.lgs. 39/2013. Si precisa che il soggetto in questione, al fine di accettare la carica politica, rinunciarebbe all'attuale incarico dirigenziale.

Tanto premesso, il SG del Comune di Cesena ha richiesto se nel caso di eventuale e prossimo concorso pubblico o selezione per il ruolo di Dirigente presso l'Unione Forlivese ovvero presso il Comune di Forlì, qualora dovesse risultare vincitore il soggetto di cui si discorre, lo stesso possa giovare dell'esimente di cui all'art. 7 comma 3 d.lgs. 39/2013 che espressamente prevede "*Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi*".

Diritto

Sulla sussistenza dell'ipotesi di incompatibilità ex art. 12, co. 4 lett. b) d.lgs. 39/2013.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Secondo quanto riportato nella richiesta di parere, a seguito delle ultime elezioni politiche è stato nominato Assessore del comune di Cesena (comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti) un dipendente dell'Unione di Comuni Valle Savio in aspettativa da tale ente, in quanto assunto (dal 01/01/2016 al 30/11/2019) dall'Unione Forlivese con contratto dirigenziale ex art. 110 comma 1 TUEL in qualità di Dirigente del Servizio Associato Informatica.

Il medesimo soggetto, inoltre, è Dirigente dell'Unità Statistica del Comune di Forlì in comando al 20%.

La coincidenza in capo alla stessa persona fisica dell'incarico di componente della Giunta del comune di Cesena e degli incarichi di dirigente presso l'Unione Forlivese e presso il comune di Forlì, integra la fattispecie di incompatibilità di cui all'art. 12 co. 4 lett. b) a norma del quale *“Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico”*.

Pertanto si ritiene che le valutazioni compiute tanto dal SG del Comune di Cesena quanto dal soggetto interessato circa la sussistenza della situazione di incompatibilità siano corrette.

Dunque, trova applicazione l'art. 19 D.lgs. 39/2013 rubricato *“Decadenza in caso di incompatibilità”* il quale dispone che *“Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'art. 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità”*.

Occorre precisare che precipuo scopo del d.lgs. n. 39/2013 è la tutela dell'indipendenza delle cariche amministrative da indebite influenze provenienti dalla politica o da interessi privatistici e che, pertanto, la normativa individua situazioni di incompatibilità/inconferibilità dei soli incarichi amministrativi. In nessun modo possono desumersi dal testo normativo in esame conseguenze decadenziali rispetto a cariche politiche, che non possono essere messe in discussione in virtù delle norme sopra richiamate.

La decadenza in esame deve essere contestata dal RPCT dell'Ente nel quale il dipendente pubblico esercita la funzione amministrativa. Nel caso in esame, quindi, il RPCT del Comune di Forlì e il RPCT dell'Unione Forlivese.

Sull'applicazione dell'art. 7 co. 3 D.lgs. 39/2013.

L'oggetto principale della richiesta di parere attiene all'applicabilità dell'esimente dell'art. 7 comma 3 d.lgs. 39/2013 nel caso in cui, bandito un concorso o selezione pubblica per il ruolo di Dirigente presso l'Unione Forlivese ovvero presso il Comune di Forlì, il soggetto di cui si discorre risultasse vincitore.

L'art. 7 co. 3 recita *“Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi”*.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Dalla documentazione in atti risulta che il soggetto del quale si discorre è dipendente in aspettativa dall'Unione Valle Savio, Dirigente del Servizio Associato Informatica presso l'Unione Forlivese e Dirigente dell'Unità Statistica in comando al 20% presso il comune di Forlì e che abbia assunto l'incarico politico in qualità di assessore presso il comune di Cesena in data 14/06/2019.

Da quanto comunicato, quindi, il soggetto interessato appartiene ai ruoli dell'Unione di Comuni Valle Savio.

Questa Autorità si è pronunciata più volte sul tema dell'esimente in questione.

Con l'orientamento n. 8 del 12 marzo 2015 l'Autorità ha ritenuto non sussistente l'ipotesi di inconfirmità di cui all'art. 7, co.1 d.lgs. 39/2013, in quanto applicabile l'esimente, nel caso di un dirigente di un'amministrazione regionale che nei due anni precedenti all'atto di assunzione della carica nella giunta regionale, era già dipendente dell'amministrazione regionale con incarico dirigenziale, ancorché collocato in posizione di comando presso altra amministrazione pubblica.

Con delibera n.1003 del 21 settembre 2016, l'Autorità ha ritenuto applicabile l'esimente di cui all'art. 7 co. 3 d.lgs. 39/2013 nei confronti di un dirigente di un comune assunto ai sensi dell'art. 110 TUEL che, a seguito della conclusione dell'incarico politico, ha assunto nuovamente l'incarico dirigenziale ex art. 110 TUEL presso il comune nel quale era già dipendente.

In un ulteriore orientamento l'Autorità ha ritenuto applicabile l'esimente a favore di un dirigente, che prima di assumere l'incarico politico era dipendente di un comune, ma in comando presso un ente pubblico, e che successivamente alla conclusione dell'incarico politico, è tornato in comando presso lo stesso ente pubblico.

Con delibera n. 794 del 24 luglio 2018 si è applicata l'esimente a favore di chi, titolare di incarichi dirigenziali presso un comune, a seguito dell'espletamento di un incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, ha assunto nuovamente l'incarico dirigenziale presso il medesimo comune.

Infine, con delibera n. 737 del 31 luglio 2018, è stata, invece, negata l'applicazione dell'esimente in esame a colui il quale, dirigente di un comune, dopo la conclusione del mandato politico, ha ricevuto l'incarico dirigenziale presso altro comune.

Orbene, alla luce di tali orientamenti, non vi sono dubbi sul fatto che l'applicazione dell'esimente sopra descritta si applica solo a coloro che, una volta esaurito il mandato politico, riprendano servizio all'interno dei ruoli della stessa amministrazione di origine, dello stesso ente pubblico o dello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico, senza che nel frattempo intervenga una modifica del ruolo di appartenenza.

Nel caso di specie, quindi, se il dipendente, una volta concluso il mandato politico, dovesse partecipare e risultare vincitore di un concorso o selezione per l'incarico di dirigente presso l'Unione Forlivese ovvero presso il Comune di Forlì, andrebbe ad assumere un incarico dirigenziale presso un'amministrazione diversa rispetto a quella di appartenenza (l'Unione Valle Savio).

Diversamente si concluderebbe nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico, a seguito della conclusione del mandato politico, ritornasse in comando presso l'Unione Forlivese o il Comune di Forlì.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Tanto perché gli istituti del comando e dell'aspettativa non comportano alcuna alterazione del rapporto di pubblico impiego, che continua a intercorrere tra il dipendente e l'ente di appartenenza.

Pertanto, nel caso de quo, qualora il soggetto dovesse risultare vincitore del concorso per dirigente presso i predetti enti locali, dovendo transitare in un ruolo diverso da quello di appartenenza prima dell'assunzione della carica politica, non potrà giovare dell'esimente di cui all'art. 7, co. 3 d.lgs. 39/2013 trovando applicazione la disciplina sulle inconfiribilità, che prevede dei "periodi di raffreddamento" tra la conclusione dell'incarico politico e l'assunzione dell'incarico dirigenziale.

Occorre evidenziare che il d.lgs. 39/2013 non preclude che il soggetto partecipi alla selezione pubblica per un incarico dirigenziale, con conseguente eventuale incardinazione nei ruoli della p.a. che ha espletato il concorso, ma vieta che nel periodo di raffreddamento previsto (in questo caso troverebbe applicazione l'art. 7, co. 2 seconda parte, lett. b) d.lgs. 39/2013 il quale stabilisce un periodo di raffreddamento di un anno), al dirigente possano essere attribuite le competenze dirigenziali declinate nella definizione di cui all'art. 1, co. 2 lett. j).

Infatti ai sensi del predetto articolo per "incarichi dirigenziali interni" si intendono "gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva della competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione".

Tanto premesso e considerato

DELIBERA

che nel caso di specie non può trovare applicazione l'esimente di cui all'art. 7, co. 3 d.lgs. 39/2013 poiché qualora il dipendente, a seguito della conclusione del mandato politico, dovesse risultare vincitore del concorso per dirigente presso l'Unione Forlivese o il Comune di Forlì transiterebbe in un ruolo diverso da quello in cui apparteneva prima dell'assunzione della carica politica.

Si chiede ai RPCT dell'Unione Forlivese e del Comune di Forlì di dare informazioni circa i provvedimenti adottati in ordine all'ipotesi di incompatibilità di cui sopra.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 novembre 2019

Il Segretario, Maria Esposito